

Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, avendo disposto la convocazione ordinaria della XVIII Assemblea nazionale dell’ACI a Sacrofano (RM) dal 25 al 28 aprile 2023, in applicazione all’art. 27 comma 2 punto f) dello Statuto, nella sua seduta del 18-19 marzo 2023, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 3 punto f) del Regolamento nazionale di attuazione, con la seguente delibera stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature, al fine di eleggere i membri del Consiglio nazionale, atto di competenza dell’Assemblea nazionale in conformità all’art. 27 comma 1 dello Statuto e art. 19 del Regolamento nazionale di attuazione.

### ***Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana***

#### **DELIBERA**

#### ***le modalità per la presentazione delle candidature per l’elezione del Consiglio nazionale***

#### **ITER DELIBERATIVO PER LA FORMULAZIONE DELLE CANDIDATURE**

##### **a) Proposte dai collegamenti regionali**

Le candidature dovranno essere deliberate dai Consigli regionali elettivi. Le stesse potranno raggiungere un massimo di due nominativi per ogni lista (Adulti, Giovani, rappresentanti ACR), e devono riguardare soci delle associazioni diocesane della regione proponente. Le candidature stesse vanno inviate alla Segreteria generale, corredate dal verbale della seduta in cui sono state deliberate, sottoscritto dal Delegato regionale e dal segretario verbalizzante. Le modalità di determinazione delle candidature sono le seguenti:

- il Delegato regionale nella lettera di convocazione del Consiglio regionale – in cui è inserito all’ordine del giorno l’argomento della formulazione delle candidature – chiederà ai Presidenti diocesani se e quali candidature le rispettive Associazioni diocesane intendano presentare nelle tre liste per la elezione del nuovo Consiglio nazionale;
- i Consigli diocesani potranno proporre al Consiglio regionale, tra i soci della diocesi di appartenenza, una candidatura per ciascuna lista da presentare per la elezione in Consiglio nazionale attraverso una votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Sarà cura di ogni Associazione diocesana assicurarsi della disponibilità delle persone indicate. Per ogni lista sarà accolta la candidatura che avrà ricevuto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti. Risulterà eletto il candidato per ogni lista che avrà riportato il maggior numero di voti;
- ogni membro del Consiglio diocesano esprimerà il proprio voto sulle candidature per ogni lista, indicando, su schede distinte, una sola preferenza per ogni lista;
- i Presidenti diocesani comunicheranno per iscritto al Delegato regionale tali candidature e consegneranno allo stesso, prima della riunione del Consiglio regionale, copia del verbale della relativa votazione da parte del rispettivo Consiglio diocesano;
- il Consiglio regionale delibera sulle candidature con votazione a scrutinio segreto (*art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione*). Per ogni lista saranno accolte le candidature che avranno ricevuto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti. Risulteranno eletti i candidati, fino a un massimo di due per ciascuna lista, che avranno riportato il maggior numero di voti;
- ogni membro del Consiglio regionale esprimerà il proprio voto sulle candidature per ogni lista, indicando, su schede distinte, una sola preferenza per ogni lista.

##### **b) Durante la XVIII Assemblea nazionale**

Durante la XVIII Assemblea nazionale e nei termini del Regolamento Assembleare potranno essere presentate proposte di candidatura per ogni lista (Adulti, Giovani, rappresentanti ACR); ciascuna singola candidatura dovrà essere corredata della firma di almeno 50 membri dell’Assemblea.

Ciascun membro dell’Assemblea può sottoscrivere una sola candidatura per ogni lista.